



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23114

Data: 20/02/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey del 31.01.2024

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Trento A.s.d. (223)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell'art. 9 delle NOFA comuni vigenti.

D) Motivazione:

Hockey Club Trento A.s.d. (223)

Con comunicato dd. 31.01.2024 l'Ufficio Campionati Hockey segnalava al GUS l'avvenuto annullamento d'ufficio dell'incontro del Campionato Categoria Under 14 tra le squadre HC Storm Pinerolo - Trento Silvelox / Valrendena previsto per il 31.01.2024 in località Pinerolo, a causa dell'espressa rinuncia da parte della squadra ospite.

A giustificazione di detta rinuncia, la società HC Trento / HC Valrendena adduceva l'impossibilità di schierare, causa malattia ed impegni scolastici, il numero minimo di atleti richiesto dalle NOFA Giovanili (art.3.2), requisito, quest'ultimo, indispensabile per evitare alla società in difetto di incorrere - anche qualora avesse accettato di disputare ugualmente la partita - nelle inevitabili conseguenze disciplinari, *in primis* la sconfitta a tavolino, previste dalle normativa di riferimento.

La società rappresentava comunque il proprio rammarico, sotto il profilo etico-sportivo, a fronte delle decisione assunta di rinunciare alla disputa della gara e nel contempo faceva presente di avere chiesto alla società ospitante l'indicazione di un'altra data per lo svolgimento dell'incontro, ma di non avere raggiunto il necessario accordo, stante l'impossibilità per la società di casa di reperire le necessarie ulteriori "ore-ghiaccio" per la disputa della partita.

Tali affermazioni hanno trovato puntuale riscontro nello scambio di email intervenuto tra le società interessate e la stessa FISG, tant'è che, come detto, l'Ufficio Campionati disponeva d'ufficio l'annullamento della partita, dandone pronta comunicazione anche al Gruppo Arbitri, in modo che venisse disposto tempestivamente l'annullamento della trasferta dei direttori di gara già designati.

Un tanto premesso, evidenziando che detto incontro non disputato rappresentava il "recupero" della gara inizialmente prevista per il 30.12.2023, sotto il profilo disciplinare ne deve conseguire la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 a carico della società HC Trento / HC Valrendena, ai sensi dell'art. 9 delle NOFA Comuni vigenti, mentre nessuna spesa dev'essere addebitata alla medesima società, essendo stato l'incontro tempestivamente annullato, con conseguente risparmio delle spese di trasferta degli arbitri, di quelle inerenti l'organizzazione della gara e del servizio medico.

Il fatto poi che la società predetta si sia tempestivamente attivata al fine di evitare l'inutile organizzazione dell'evento sportivo, consente a questo GUS di ritenere giustificata la mancata comminazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda prevista dall'art. 8 C) delle NOFA citate.



Manda alla Segreteria Hockey FISG e all'Ufficio Campionati per l'annotazione del risultato e l'aggiornamento della classifica.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi